

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la legge n. 38 del 2003 il Parlamento ha concesso al Governo un'ampia delega per il completamento del processo di modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste. L'articolo 1, comma 1, della legge 38/03, oltre a dettare 29 nuovi criteri direttivi e principi di delega, ha previsto che nell'esercizio della delega stessa il Governo si attenesse, in quanto compatibili, alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

L'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n.186 ha prorogato di un anno i termini per l'esercizio della predetta delega.

Con il presente schema di decreto legislativo il Governo prevede ulteriori rafforzamenti dell'azione di modernizzazione dei predetti settori.

Al Capo I, **l'articolo 1** disciplina ulteriormente la figura dell'Imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/04.

Il comma 1 elimina, dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 99, la parola "società". In sostanza, le somme percepite in società operanti nel settore agricolo vengono ora calcolate nel computo del reddito globale da lavoro, ai fini del rispetto della previsione che almeno il 50% del reddito globale da lavoro derivi da attività agricola. In conseguenza, **il comma 4**, nel sostituire l'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 99/04, ricomprende tali somme all'interno dei redditi da lavoro derivanti da attività agricola. Ciò al fine di tener conto che le remunerazioni degli addetti in aziende agricole sono da considerarsi oggettivamente derivanti da attività agricole. Nel caso della cooperazione tale previsione è ancor più evidente, anche alla luce del disposto civilistico introdotto dalla legge di riforma n.142 del 2001, con il quale è stata disposta la "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

Sempre il comma 1 chiarisce come nel caso delle società di persone o cooperative, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale; allo stesso modo, nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e

reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Il **comma 2**, sopprimendo la lettera b) dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 99/04, stabilisce medesimi requisiti per la qualifica di IAP sia per le società di capitali che per le cooperative, prevedendo per queste ultime l'ulteriore requisito che l'amministratore IAP sia anche socio della cooperativa : esso è utile anche ai fini antielusivi in quanto la verifica del "quinto dei soci IAP" previsto dalla precedente normativa risultava il più delle volte di difficile dimostrazione, mentre l'accertamento dei requisiti in capo all'amministratore è di gran lunga più agevole. Sempre ai fini antielusivi viene specificato che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

Il **comma 3** chiarisce che l'iscrizione alla gestione previdenziale prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 99/04, riguarda, come peraltro previsto dalla normativa previdenziale, le persone fisiche. La soppressione del primo periodo del citato comma 4 è funzionale alla ripresa del medesimo testo all'interno dell'articolo 1, comma 10, successivamente proposto. Ai fini antielusivi, viene inoltre esplicitato che la perdita dei requisiti per la qualifica di IAP entro 5 anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute proprio in funzione di detta qualifica determina la perdita delle agevolazioni stesse.

Il **comma 4**, come già anticipato, sostituisce l'art. 1 comma 5 del decreto legislativo 99/04.

Le novità introdotte, oltre alla già illustrata ricompresa, all'interno del reddito globale da lavoro, delle somme percepite in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono le seguenti:

- ✓ Coerentemente con la specificazione introdotta nel comma 3, l'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, secondo quanto previsto anche dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 37 del 17.6.2002 che, con riferimento alla riforma della figura del socio-lavoratore, specifica che:

"... Lo stesso comma 3 (dell'articolo 1) stabilisce che dall'instaurazione dei rapporti associativi e di lavoro derivano non solo i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, ma anche tutti gli altri effetti giuridici previsti dal provvedimento in esame e da altre leggi o da qualsiasi altra fonte, sempre che essi siano compatibili con la posizione del socio lavoratore. Questo disposto, per quanto superfluo possa apparire trova una sua ragione di essere proprio nella frammentarietà della legislazione precedente che ha originato non poche vertenze."

- ✓ Viene meglio dettagliato il meccanismo di semplificazione relativo all'erogazione di agevolazioni legate alla figura dello IAP prevedendo, come peraltro già avviene nella prassi e come previsto dalla regolamentazione comunitaria, che le agevolazioni possono essere assegnate in via provvisoria, salvo la dimostrazione del possesso dei requisiti entro 24 mesi dalla data di beneficio dell'agevolazione. Si fa presente che la stessa Comunità europea prevede un termine per l'acquisizione dei parametri in questione, fissato in cinque anni dall'articolo 4 del reg. CE n. 817/04: si è scelto di limitare a 24 mesi tale termine al fine di una più rapida definizione delle posizioni fiscali. Resta fermo comunque l'obbligo che per accedere alle agevolazioni è necessaria l'iscrizione all'apposita gestione previdenziale dell'INPS. Viene altresì previsto che, ai fini antielusivi, regioni e Agenzia delle entrate definiscano modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti degli IAP.
- ✓ Il comma 5-sexies era già ricompreso nell'articolo 1, commi 4, del decreto legislativo 99/04 e viene riportato per una lettura più organica della norma.

L'articolo 2 introduce ulteriori norme in materia di società agricole.

Al **comma 1** si specifica che l'esenzione dal pagamento di tributi per il cambiamento, obbligatorio, della ragione sociale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 99/04, riguarda tutti gli adempimenti necessari a tale cambio di denominazione.

Il **comma 2** chiarisce che i benefici indicati al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 99 riguardano le sole società agricole qualificate IAP, nonché a chiarire, (**comma 3**) come già fatto al comma 5 dell'articolo 2 ai fini antielusivi, che la perdita dei requisiti per la qualifica di IAP entro 5 anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute proprio in funzione di detta qualifica determina la perdita delle agevolazioni stesse.

Al **comma 4** viene previsto che le agevolazioni recate in favore delle società agricole IAP riguardano anche le società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, nonché società agricole di capitali o cooperative con almeno un amministratore coltivatore diretto. Si tratta di una specificazione necessaria in quanto l'attuale articolo 2, comma 4, del decreto legislativo prevede che *“Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”*, e l'art. 1 comma 4 del decreto legislativo 99 prevede che allo IAP sono altresì riconosciute le agevolazioni predette previste dal coltivatore diretto persona fisica. Non verrebbero, così, espressamente ad essere disciplinate le società di coltivatori diretti, per cui nella pratica si costringono gli stessi coltivatori diretti a partecipare in società sotto il titolo di IAP, per avere le medesime agevolazioni dei coltivatori diretti persona fisica (!) con evidenti complicazioni burocratiche. Viene peraltro specificato, che comunque il coltivatore diretto dev'essere iscritto nella relativa

gestione previdenziale ed assistenziale e che le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore.

L'articolo 3 introduce ulteriori norme in materia di ricomposizione fondiaria per il conseguente rafforzamento strutturale delle imprese agricole.

Il primo comma introduce un chiarimento all'articolo 7 del decreto legislativo n. 99/04 in materia di compendio unico, necessario per evitare la spiacevole prassi di assoggettare coloro che vogliono costituire un compendio unico a doppie spese notarili, sia per l'atto di acquisto o trasferimento delle proprietà, sia per la "costituzione" del compendio unico. Inoltre viene chiarito che sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto, come peraltro già previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 99/04, senza alcuna maggiorazione.

Il **comma 2** specifica che i terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, se collocati nello stesso comune o in comune limitrofo, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1, mentre il **comma 3** specifica che la costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a Notaio nelle forme dell'atto pubblico. In questo caso gli onorari notarili vengono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'art.6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai Notai approvata con decreto del Ministero della giustizia del 27 novembre 2001.

L'articolo 4 reca ulteriori norme in materia di semplificazione amministrativa aggiungendo commi all'articolo 14 del decreto legislativo n. 99/04.

Al **comma 13-bis** del predetto articolo viene previsto che i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. La predetta norma, nel rispetto del principio di semplificazione, ha innovato la precedente normativa sostituendo alla precedentemente richiesta concessione una autorizzazione comunale, tuttavia ha esteso a tutti gli impianti di distribuzione, quindi a tutte le imprese, l'obbligo di autorizzazione che prima riguardava solamente gli impianti con capacità maggiore ai 25 metri cubi. Appare quindi necessario prevedere che, come precedentemente previsto, gli impianti delle imprese agricole inferiori alla cubatura predetta non siano assoggettati al decreto legislativo n. 32/98, bensì (**comma 13-ter**) a quanto previsto dai decreti del Ministero dell'interno 27 marzo 1985 e 19 marzo 1990.

Al **comma 13-quater** viene chiarito che le attività di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su

terreni non boscati, non sono colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e non sono soggette alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Si tratta di un chiarimento necessario perché in sede applicativa, anche ai fini comunitari, alcune colture a rapido accrescimento destinate a scopi energetici sono state interpretate quali colture forestali, quindi soggette a vincoli maggiori rispetto a quelli a cui sono assoggettate le colture agrarie. Peraltro il chiarimento è coerente con quanto previsto dall'art.2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227 (orientamento e modernizzazione del settore forestale) secondo cui: *“Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale”*.

Il **capo II** reca ulteriori norme per favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, definendo innovativi strumenti di garanzia del credito.

In particolare, **l'articolo 5** dà attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 512, della legge 311/04 (legge finanziaria 2005), che ha previsto la gestione, da parte di ISMEA, degli interventi operati dal Fondo interbancario di garanzia (FIG). Viene conseguentemente prevista la soppressione del FIG, dal momento che le sue funzioni ed i suoi rapporti giuridici attivi e passivi sono passati in capo all'ISMEA.

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di decreto legislativo in oggetto reca ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38. Reca inoltre attuazione di un principio di delega recato dalla medesima legge 57/01, all'articolo 8, comma 1, lettera m).

La delega in questione, dice l'articolo 1 comma 1 della legge n.38/03, deve essere esercitata "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Inoltre i decreti legislativi (articolo 1, comma 2), "si conformano (...) alle finalità e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 3, e all'articolo 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57:

Al riguardo si evidenzia come l'articolo 8, comma 1, lettera gg), prevedeva come criterio e principio direttivo "*Quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione avviata in attuazione della delega avviata ai sensi dell'articolo 7 e indicazione della relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello stato*". A tali principi, come già avvenuto per i decreti legislativi prima citati, si è quindi rigorosamente ispirato il presente decreto legislativo.

Al Capo I, **l'articolo 1** disciplina ulteriormente la figura dell'Imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99/04.

Va premesso che già in sede di relazione tecnica del decreto legislativo n. 99 del 2004 era stato riconosciuto come la normativa proposta in tema di Imprenditore agricolo professionale (IAP) **non recasse nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato** (nota del Ministero dell'economia e delle finanze – Dip. Politiche fiscali – Ufficio studi, del 23/09/2003), ma, **al contrario, determinasse una maggiore previsione di introito contributivo** annuo quantificabile, secondo l'INPS (nota n. 204 del 2003) in 5 milioni di euro annui, in quanto obbligava lo IAP all'iscrizione al regime previdenziale.

Ciò detto, le norme proposte hanno al finalità di semplificare le regole per il riconoscimento e l'iscrizione ai regimi previdenziali dello IAP, introducendo nel contempo norme antielusive relativamente all'applicazione delle agevolazioni.

Il comma 1, alla lettera a), elimina, dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo 99, la parola "società". In sostanza, le somme percepite in società operanti nel settore agricolo vengono ora calcolate nel computo del reddito globale da lavoro, ai fini del rispetto della previsione che almeno il 50% del reddito globale da lavoro derivi da attività agricola. In conseguenza, **il comma 4**, nel sostituire l'art. 1 comma 5 del

decreto legislativo 99/04, ricomprende tali somme all'interno dei redditi da lavoro derivanti da attività agricola. Ciò al fine di tener conto che le remunerazioni degli addetti in aziende agricole sono da considerarsi oggettivamente derivanti da attività agricole. Nel caso della cooperazione tale previsione è ancor più evidente, anche alla luce del disposto civilistico introdotto dalla legge di riforma n.142 del 2001, con il quale è stata disposta la "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

La norma non reca nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato in quanto definisce meglio le voci che debbono essere inserite nel calcolo del reddito da lavoro agricolo per il riconoscimento della qualifica di IAP.

Il comma 1, alla lettera b), chiarisce come nel caso delle società di persone o cooperative, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale: si tratta di un'esplicazione di quanto già indicato nell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 99/04 che prevedeva come lo IAP potesse rispettare i requisiti ivi richiesti "direttamente o in qualità di socio di società".

Allo stesso modo, nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Anche in questo caso si tratta dell'esplicitazione di quanto già previsto dall'articolo 1, comma 1 citato, e cioè che l'amministratore di una società che ha Commissione europea e esclusivo oggetto sociale l'attività di cui all'articolo 2135 svolge naturalmente attività agricola la quale può quindi concorrere all'acquisizione della qualifica di IAP.

La norma non reca nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato in quanto esplicita modalità di ottenimento del requisito di IAP che erano già sottese nella precedente norma.

Il comma 2, sopprimendo la lettera b) dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 99/04, stabilisce medesimi requisiti per la qualifica di IAP sia per le società di capitali che per le cooperative, prevedendo per queste ultime l'ulteriore requisito che l'amministratore IAP sia anche socio della cooperativa: esso è utile anche ai fini antielusivi in quanto la verifica del "quinto dei soci IAP" previsto dalla precedente normativa risultava il più delle volte di difficile dimostrazione, mentre l'accertamento dei requisiti in capo all'amministratore è di gran lunga più agevole. Sempre ai fini antielusivi viene specificato che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

La norma, che si ricorda riguarda solamente le cooperative che hanno come oggetto esclusivo l'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e già beneficiarie delle provvidenze relative allo IAP, non reca nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 3** chiarisce che l'iscrizione alla gestione previdenziale prevista dall'articolo 1, comma 4, riguarda, come peraltro previsto dalla normativa previdenziale, le persone fisiche. **Si tratta quindi di un mero chiarimento che non innova la materia. Viene inoltre specificato**, ai fini antielusivi, che la perdita dei requisiti per la qualifica di IAP entro 5 anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute proprio in funzione di detta qualifica determina la perdita delle agevolazioni stesse.

Il comma 4, disciplina le modalità per il calcolo del parametro del reddito da lavoro globale previsto dall'art. 1 del decreto legislativo per il riconoscimento a IAP:

Si specifica, ai fini della non sussistenza di oneri per il bilancio dello Stato, che la norma proposta vincola ancor più il requisito di IAP all'iscrizione ad una gestione previdenziale. Per i soci lavoratori delle cooperative è stato inoltre previsto che ad essi si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, anche alla luce di quanto previsto dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 37 del 17.6.2002 relativa alla riforma della figura del socio-lavoratore.

La disciplina della fase transitoria nell'assegnazione delle agevolazioni per lo IAP, prevista dal nuovo articolo 1, comma 9, è in diretta discendenza di quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria: le agevolazioni possono essere assegnate in via provvisoria, salvo la dimostrazione del possesso dei requisiti entro 24 mesi dalla data di beneficio dell'agevolazione. Si fa presente che la stessa Comunità europea prevede un termine per l'acquisizione dei parametri in questione, fissato in cinque anni dall'articolo 4 del reg. CE n. 817/04: si è scelto di limitare a 24 mesi tale termine al fine di una più rapida definizione delle posizioni fiscali. Inoltre viene posto l'obbligo dell'iscrizione, da subito, dello IAP alla gestione previdenziale. Ai fini antielusivi le Regioni e l'Agenzia delle Entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti degli IAP.

L'articolo 2 introduce ulteriori norme in materia di società agricole.

Come già per lo IAP, si premette che l'articolo 2 del decreto legislativo n. 99/04 non determinava un minor gettito per l'erario, come verificato dal Ministero dell'economia e delle finanze nella nota 23/9/2003 citata, dal momento che le società agricole che potranno avvalersi delle stesse agevolazioni dei coltivatori diretti sono soggetti costituiti prevalentemente da coltivatori diretti stessi. Al contrario, il passaggio alla forma societaria può indurre effetti positivi in termini di maggior imposizione diretta rispetto alla tassazione a reddito "catastale" ordinariamente applicata per i coltivatori diretti.

Al **comma 1** si specifica che l'esenzione dal pagamento di tributi per il cambiamento, obbligatorio, della ragione sociale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 99/04, riguarda tutti gli adempimenti necessari a tale cambio di denominazione. La norma precedente sottintendeva tale principio, ma non era

chiaramente specificato tutte le diverse fattispecie di tributi a carico della società agricola per l'aggiunta di tale indicazione nella ragione sociale o denominazione sociale.

La norma non determina un minor gettito per l'erario in quanto la modifica della ragione sociale era già prevista in esenzione d'imposta.

Il **comma 2** chiarisce che i benefici indicati al comma 4 dell'art. 2 del decreto legislativo 99 riguardano le sole società agricole qualificate IAP: si tratta di norma antielusiva che non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Anche la previsione del **comma 3**, che prevede che la perdita dei requisiti per la qualifica di IAP entro 5 anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute proprio in funzione di detta qualifica determina la perdita delle agevolazioni stesse, ha natura antielusiva e non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al **comma 4** viene previsto che le agevolazioni recate in favore delle società agricole IAP riguardano anche le società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, nonché società agricole di capitali o cooperative con almeno un amministratore coltivatore diretto. Si tratta di una specificazione necessaria in quanto l'attuale articolo 2, comma 4, del decreto legislativo prevede che *“Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto”*, e l'art. 1 comma 4 del decreto legislativo 99 prevede che allo IAP sono altresì riconosciute le agevolazioni predette previste dal coltivatore diretto persona fisica. Non verrebbero, così, espressamente ad essere disciplinate le società di coltivatori diretti, per cui nella pratica si costringono gli stessi coltivatori diretti a partecipare in società sotto il titolo di IAP, per avere le medesime agevolazioni dei coltivatori diretti persona fisica con evidenti complicazioni burocratiche. Ai fini antielusivi si prevede che l'agevolazione, se richiesta dalla società, non può essere ottenuta anche dal coltivatore diretto socio o amministratore.

Come già esplicitato nella relazione tecnica del decreto legislativo n. 99/04, le società agricole che potranno avvalersi delle stesse agevolazioni dei coltivatori diretti sono soggetti costituiti prevalentemente da coltivatori diretti stessi e quindi non vi è minor gettito per l'erario: inoltre l'accertamento della qualifica di coltivatore diretto viene desunta dall'iscrizione alla gestione previdenziale ed assistenziale, con ulteriore incentivo, quindi, all'emersione ed al versamento contributivo: si sottolinea, infine, che il passaggio alla forma societaria può determinare un maggior gettito per l'erario rispetto alla tassazione in forma catastale.

L'articolo 3 introduce ulteriori norme in materia di ricomposizione fondiaria per il conseguente rafforzamento strutturale delle imprese agricole.

Il primo comma introduce un chiarimento necessario per evitare la spiacevole prassi di assoggettare coloro che vogliono costituire un compendio unico a doppie spese notarili, sia per l'atto di acquisto o trasferimento delle proprietà, sia per la "costituzione" del compendio unico. Inoltre viene chiarito che sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto, come peraltro già previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 99/04, senza alcuna maggiorazione.

La norma non reca nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

Il **comma 2** specifica che i terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, se collocati nello stesso comune o in comune limitrofo, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1. Si tratta di un mero chiarimento in quanto già la precedente formulazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 99/04 non escludeva tale ipotesi, nella prassi poi attuata.

Il **comma 3** specifica che la costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a Notaio nelle forme dell'atto pubblico. In questo caso gli onorari notarili vengono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'art.6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai Notai approvata con decreto del Ministero della giustizia del 27 novembre 2001.

Anche in questo caso si tratta di un mero chiarimento in quanto già la precedente formulazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 99/04 non escludeva tale ipotesi, nella prassi poi attuata. Ciò che andava più chiaramente specificato era la determinazione degli oneri notarili, ora previsti in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'art.6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai Notai approvata con decreto del Ministero della giustizia del 27 novembre 2001.

L'articolo 4 reca ulteriori norme in materia di semplificazione amministrativa aggiungendo commi all'articolo 14 del decreto legislativo n. 99/04.

Al **comma 13-bis** viene previsto che i depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. La predetta norma, nel rispetto del principio di semplificazione, ha innovato la precedente normativa sostituendo alla precedentemente richiesta concessione una autorizzazione comunale, tuttavia ha esteso a tutti gli impianti di distribuzione, quindi a tutte le imprese, l'obbligo di autorizzazione che prima riguardava solamente gli impianti con capacità maggiore ai 25 metri cubi. Appare quindi necessario prevedere che, come precedentemente previsto, gli impianti delle imprese agricole inferiori alla cubatura predetta non siano

assoggettati al decreto legislativo n. 32/98, bensì (**comma 13-ter**) a quanto previsto dai decreti del Ministero dell'interno 27 marzo 1985 e 19 marzo 1990.

Si tratta di una norma di semplificazione amministrativa che non incide su aspetti di natura fiscale, e pertanto non reca nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al comma 13-quater viene chiarito che le attività di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, non sono colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria, costituiscono coltivazione del fondo ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e non sono soggette alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Si tratta di un chiarimento necessario perché in sede applicativa, anche ai fini comunitari, alcune colture a rapido accrescimento destinate a scopi energetici sono state interpretate quali colture forestali, quindi soggette a vincoli maggiori rispetto a quelli a cui sono assoggettate le colture agrarie. Peraltro il chiarimento è coerente con quanto previsto dall'art.2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.227 (orientamento e modernizzazione del settore forestale) secondo cui: *“Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale”*.

La norma, avente natura ordinamentale, non reca nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato in quanto non modifica alcun criterio di imposizione dell'attività agricola.

Il **capo II** reca ulteriori norme per favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca, definendo innovativi strumenti di garanzia del credito.

In particolare, **l'articolo 5** dà attuazione al disposto dell'articolo 1, comma 512, della legge 311/04 (legge finanziaria 2005), che ha previsto la gestione, da parte di ISMEA, degli interventi operati dal Fondo interbancario di garanzia (FIG). Viene conseguentemente prevista la soppressione del FIG, dal momento che le sue funzioni ed i suoi rapporti giuridici attivi e passivi sono passati in capo all'ISMEA.

La norma non reca nuovi o o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.